Istituto di Istruzione Superiore
Einaudi
Foggia

10 Aprile 2026

Circolare numero 93

Presentazione domande di partecipazione all'Esame di Maturità

Anno scolastico 2025-2026 Oggetto Presentazione domande di partecipazione all’Esame di Maturità Numero d’ordine 93 Data Emissione 10/04/2026

Al personale docente

Al DSGA

Al sito web

OGGETTO: Presentazione domande di partecipazione all’Esame di Maturità.

Vista la Circolare Ministeriale n. 90455 del 25.03.2026 riguardante la formazione delle commissioni dell’esame di maturità conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2025/2026, si informa il personale docente, non individuato come membro interno, che le domande di partecipazione agli Esami di Maturità 2025/2026, devono essere presentate esclusivamente attraverso istanza on line in ambiente POLIS nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 13 aprile 2026.

Le istanze sono riferite alla funzione Presidente (modello ES – E) e a quella di commissario esterno (modello ES – 1); la loro presentazione è obbligatoria per il personale in servizio che si trovi nelle condizioni richiamate in dettaglio nella circolare, mentre è riconosciuta come facoltà per altre categorie di personale, anche cessato dal servizio, in possesso di specifici requisiti.

Si ricorda che l’accesso ad ISTANZE ON LINE può avvenire tramite l’utilizzo dello SPID oppure delle opportune credenziali.

COMMISSARI ESTERNI Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: – che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso; – che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; 2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: – che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso; – che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui

alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno: 1. I docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999; 2. I docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.: a) ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 183 del 2019, modificato dal D.M. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno; b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza; c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato; d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.; e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

PRESIDENTE DI COMMISSIONE Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale dei presidenti di commissione dell'esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione di Stato i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale: 1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione; 2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; 3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza; 4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d. lgs. 165/2001; 5. i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale; 6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; 7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni; 8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni; 9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni. 10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo: a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i

docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente; b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; c) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di maturità, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame; d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.; e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Circolare ministeriale n. 90455 del 25.03.2026 https://www.mim.gov.it/-/nota-prot-n-90455-del-25-marzo-2026 che disciplina la formazione delle commissioni dell'Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Lanfranco BARISANO Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L.n°39/1993